

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI

PERIODO 1° LUGLIO 2026 – 30 GIUGNO 2027

CIG BC3C15DCAE

Indice

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Durata dell'appalto
Art. 3	Licenze ed autorizzazioni
Art. 4	Personale – Sicurezza sul luogo di lavoro – Mezzi, strutture ed attrezzature
Art. 5	Responsabilità della ditta affidataria
Art. 6	Vigilanza dell'Amministrazione Comunale
Art. 7	Osservanza leggi, regolamenti e contratti collettivi
Art. 8	Assicurazioni
Art. 9	Inumazioni e tumulazioni – Norma generale
Art. 10	Inumazioni e tumulazioni – descrizione dei servizi
Art. 11	Esumazioni ed estumulazioni – Norma generale
Art. 12	Esumazioni ed estumulazioni – descrizione dei servizi
Art. 13	Smaltimento rifiuti cimiteriali
Art. 14	Tenuta registri cimiteriali
Art. 15	Rottura casse
Art. 16	Costo dei servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione
Art. 17	Sostituzione lastre a seguito retrocessione
Art. 18	Modalità di pagamento
Art. 19	Importo contrattuale
Art. 20	Garanzia definitiva
Art. 21	Adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010
Art. 22	Subappalto e cessione del contratto
Art. 23	Recesso dell'appaltatore
Art. 24	Recesso da parte dell'Amministrazione comunale
Art. 25	Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
Art. 26	Penali
Art. 27	Interventi sostitutivi
Art. 28	Controversie. Contenzioso e foro competente
Art. 29	Forma contrattuale e relative spese
Art. 30	Domiciliazione
Art. 31	Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013
Art. 32	Riservatezza dei dati trattati
Art. 33	Responsabile unico del progetto/direttore esecuzione del contratto

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la prestazione presso il cimitero comunale sito in Biandrate Via San Giacomo dei seguenti servizi cimiteriali:

- Inumazioni e tumulazioni
- esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ispezioni ai loculi
- traslazione salme e resti mortali
- operazioni conseguenti a rottura casse
- raccolta e conferimento in appositi contenitori dei rifiuti cimiteriali derivanti dalla propria attività secondo le prescrizioni e le norme vigenti in materia
- tenuta dei registri previsti dal 2° comma dell'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 15.07.2003, n. 254

Il cimitero comunale è suddiviso in Corpo A – Corpo B – Corpo C.

Per gli articoli di decoro di arte funeraria (*scritte sulle lapidi, fornitura vasi ecc*) vige la libera scelta da parte degli utenti sulla base delle migliori offerte di mercato come da disposizioni di cui alla legge 10.10.1990 n. 287 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e al D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R.

Nell'ambito del presente appalto si intende:

“Comune / AC / Stazione appaltante /: l'Amministrazione Comunale di Biandrate

“Impresa / ditta / IA /: la ditta/Cooperativa affidataria dei servizi cimiteriali suindicati

Codice: Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto dei servizi cimiteriali avrà la durata di anni 1 dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.

Art. 3 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

L'IA deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

La prestazione dell'attività di cui al presente appalto è incompatibile con l'attività funebre come espressamente previsto dall'art. 3, comma 9, del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) il quale recita testualmente:

“Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Come espressamente riportato al punto 3 allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7014 in data 13.1.2014 la normativa regionale è finalizzata ad assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività marmorea lapidea e i servizi floreali, in quanto attività svolte in regime di concorrenza e pertanto non compatibili con lo svolgimento di servizi pubblici quali i servizi cimiteriali o necroscopici. La normativa regionale si applica anche alle ditte individuali.

Art. 4 - PERSONALE - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – MEZZI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Ogni prestazione inerente i servizi cimiteriali deve essere svolta da personale alle dirette dipendenze della ditta, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge.

Il personale deve essere regolarmente iscritto nel libro unico del lavoro.

Per i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione l'IA deve garantire, con reperibilità immediata e per ogni intervento richiesto dal Comune, la presenza minima inderogabile **di due operatori** debitamente formati secondo le disposizioni nazionali e della Regione Piemonte

E' fatta salva la presenza di ulteriore personale che si rendesse necessario per l'espletamento dei servizi stessi in sicurezza.

L'IA prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare:

- estremi della sede operativa (indirizzo, telefono, fax, mail)
- il nominativo di un proprio responsabile/incaricato, reperibile tutti i giorni dalle 08:00 alle 19:00, dotato di telefono cellulare per ogni necessaria comunicazione di servizio,
- nominativo RSPP
- nominativo addetto alle emergenze, antincendio e primo soccorso presenti in loco durante le operazioni.
- Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

La ditta dovrà inoltre allegare gli attestati di avvenuta formazione dei propri addetti previsti dalla normativa regionale e nazionale, compresi gli attestati di formazione ed abilitazione all'utilizzo delle attrezzature richieste dal presente capitolato.

La ditta dovrà allegare alla suddetta comunicazione apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile abilitato ad impegnare l'IA attestante per ogni singolo operatore addetto l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale occupato dalla ditta deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale disposizione si applica anche al personale stagionale di cui la ditta potrà avvalersi.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, decoroso e rispettoso, confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio e osserverà tutte le disposizioni normative vigenti.

Al personale della ditta è fatto rigoroso divieto:

- a) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri;
- b) di trattenere per sé o terzi cose rinvenute o recuperate nell'ambito dell'espletamento del servizio di cui trattasi.

La ditta si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire, in casi particolarmente gravi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il personale che mantiene un comportamento lesivo del decoro dell'area cimiteriale.

La ditta dovrà applicare al personale impiegato nel servizio di cui trattasi il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

La ditta si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento, ed a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio oggetto del presente appalto ed a permettere la visione del libro unico del lavoro.

Il responsabile unico del progetto o altri incaricati dal Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Nell'ambito dell'appalto del servizio non ricorre alcun tipo di rapporto tra il Comune ed i dipendenti della ditta affidataria.

E' fatto obbligo all'impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme sul miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

Il personale impiegato dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) ove saranno individuate le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Saranno inoltre adottati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs, n. 81/08 e s.m.i.

Il DUVRI sarà oggetto di revisione in caso di mutamenti o di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI non saranno riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività

dell'IA, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'IA dovrà inoltre attenersi a quanto prescritto:

⇒ **dall'art. 21** del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

"Art. 21 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali)

- 1) I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente;*
- 2) I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:*
 - a) Elementi normativi di base e cenni storici;*
 - b) Caratteristiche dei vari tipi di sepolture;*
 - c) Nozioni igienico – sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;*
 - d) Caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione;*
 - e) Rapporti con i dolenti e con il pubblico.*
- 3) I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale."*

⇒ **dal punto 4**, ultimo comma, allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7014 in data 13.1.2014. che stabilisce:

"Al pari di quanto stabilito per i soggetti esercenti attività di impresa funebre, anche i soggetti gestori dei cimiteri sono tenuti a far svolgere ai dipendenti che non posseggono al momento dell'entrata in vigore del r.r. 7/2012 una esperienza quinquennale nel settore specifico, i corsi previsti dall'art. 13 della l.r. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, secondo le stesse modalità e tempistiche indicate al punto 4) succitato."

MEZZI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE

La ditta deve obbligatoriamente essere in possesso:

- di tutti i mezzi e delle attrezzature indispensabili per l'espletamento dei servizi (**monta feretro, carrello/lettiga, elevatori, argani, motocarri, sabbia, mattoni, cemento, telo protettivo da posare sulla pavimentazione durante tutte le operazioni cimiteriali, ecc.**)

- gli attrezzi manuali

- i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, maschere, caschi protettivi, guanti antistrappo, tute, ecc)

- i prodotti detergenti, disinfettanti e quant'altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato e che devono essere sempre utilizzati in occasione delle operazioni cimiteriali.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza e di omologazione. Il personale dovrà essere adeguatamente formato rispetto al loro utilizzo.

L'utilizzo di macchinari non in piena efficienza comporterà l'immediato allontanamento degli stessi a cura e spese dell'IA e l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Sono a carico dell'IA tutte le spese per la messa a norma delle attrezzature, per i collaudi e le revisioni periodiche

L'IA sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature sia dei prodotti utilizzati.

L'Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o furti delle attrezzature, materiali e prodotti.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AFFIDATARIA

L'IA è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forma maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

L'IA ha l'obbligo di avvertire subito gli Uffici Comunali competenti ove abbia conoscenza di inconvenienti ad esso non imputabili che impedissero il regolare svolgimento del servizio.

Nonostante la segnalazione fatta, la ditta, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, deve adoperarsi, per quanto possibile, affinché le operazioni vengano regolarmente espletate.

Art. 6 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare ispezioni e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate.

Ad esito degli eventuali controlli effettuati, il Comune farà pervenire alla ditta eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 8 gg., con possibilità - entro tale termine - di presentare giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

In mancanza di tali giustificazioni, o nel caso in cui le stesse non possano essere accolte, il Comune applicherà le penali previste dal presente capitolato. Nel perdurare dell'inadempimento il Comune procederà alla risoluzione del contratto,

Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta si intende obbligata all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali;

Per tutto ciò che non è previsto nel capitolato si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili e particolarmente:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- Regolamento comunale di polizia mortuaria pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biandrate ed eventuali ordinanze comunali in materia cimiteriale;
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"*
- Legge Regionale 3.8.2011, n. 15 *"Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"* così come modificata dalla L.R. 11.3.2015, n. 3;
- L.R. 31.10.2007, N. 20 *"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"* così come modificata dalle Leggi regionali 3.8.2011, n. 15 e 11.03.2015, N. 3;
- D.P.G.R. 8 agosto 2012, N. 7/R, *"Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 legge regionale 3.8.2011, n. 15"*
- D.G.R. 13 gennaio 2014, N. 13-7014 *"Primi indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8.8.2012, n. 7/R"*
- D.G.R. 21 maggio 2014, n. 88-7678 *"Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8.8.2012, n. 7/R"*
- Deliberazione Giunta Regionale 22.9.2014, n. 22-343 *"Disciplina Regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 15 del 3.8.2011"*
- L.R. 11.03.2015, N. 3 *"Disposizioni in materia di semplificazione"* che ha modificato l'art. 2 comma 2 della L.R. 20/2007;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 *"Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa"*;
- Circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 *"Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990: Circolare esplicativa"*;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. *"Attuazione art. 1 Legge 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutti i provvedimenti normativi che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

La ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Art. 8 - ASSICURAZIONI

La ditta si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che deriva ai sensi di legge, dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta

La ditta assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni e/o danni arrecati a terzi e/o a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

A tale scopo l'Impresa provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, apposita ed adeguata polizza assicurativa RCT e RCO, con massimali di copertura non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con un primaria Compagnia di assicurazione nella quale venga indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dette polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto e l'aggiudicatario dovrà produrre all'Amministrazione comunale **quietanza dell'avvenuto pagamento del premio e/o copia di rinnovo annuale.**

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'IA.

Le polizze devono prevedere espressamente l'impegno della compagnia assicuratrice mediante appendice contrattuale di:

- Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate al Comune di Biandrate a mezzo pec all'indirizzo: comune.biandrate@legalmail.it
- Comunicare all'Amministrazione comunale a mezzo pec all'indirizzo: comune.biandrate@legalmail.it l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione.

La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'aggiudicazione.

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

PRESCRIZIONI GENERALI

Nello svolgimento del servizio l'IA dovrà rispettare le seguenti prescrizioni.

- l'occupazione di aree di lavoro per l'esecuzione dei servizi non dovrà creare disagio nell'accessibilità del complesso cimiteriale;
- l'appaltatore programmerà ed effettuerà i servizi richiesti nel rispetto del presente capitolato, garantendo sempre serietà, rapidità, efficienza;
- qualora fosse richiesta l'esecuzione di servizi oltre l'orario prestabilito per l'apertura e la chiusura del cimitero, la prestazione dovrà comunque essere assicurata, senza che la ditta, per tale motivo, possa richiedere indennizzi o compensi extra rispetto a quanto fissato in contratto;
- la ditta, su motivata richiesta del Comune, dovrà sostituire il personale che eventualmente si ponesse in contrasto con le disposizioni contrattuali;

USO DI SOSTANZE "CHIMICHE"

- I prodotti chimici utilizzati dovranno essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.
- Per ridurre il rischio di danni all'ambiente ed alla salute dell'uomo, per quanto possibile, le quantità di prodotti usati devono essere ridotte al minimo.
- Le etichette di identificazione non devono essere mai rimosse dai contenitori; qualora per esigenze operative le sostanze vengano travasate in altri contenitori, l'addetto deve provvedere a riportare in maniera chiara e univoca sul contenitore il nome della sostanza o del preparato in esso contenuto.
- La denominazione della sostanza deve essere scritta a caratteri leggibili, indelebili e di adeguata dimensione. Il contenitore deve avere caratteristiche tali da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto.
- La manipolazione viene eseguita solo dagli addetti muniti degli idonei dispositivi di protezione individuale.
- Le operazioni di travaso vanno di norma evitate. Nel caso siano indispensabili vanno eseguite in aree pavimentate o in qualche altro modo isolate dal terreno per proteggerlo nel caso di eventuali versamenti incidentali.
- I contenitori devono essere sempre richiusi dopo il loro utilizzo.
- I fusti o contenitori delle sostanze o preparati non devono essere stoccati all'aperto né direttamente su terreno non impermeabilizzato.

RUMORI

- Le attività rumorose vanno effettuate cercando di limitare al massimo il disturbo di terzi, e nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore. Nel caso la ditta appaltatrice produca emissioni di rumore superiori ai limiti previsti dalle normative vigenti, dovrà fare richiesta di apposita autorizzazione in deroga al Comune.

Art. 9 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMA GENERALE -

Le operazioni di tumulazione/inumazione sono svolte tutti i giorni dell'anno con esclusione delle domeniche e delle giornate festive nazionali e comunque in base alle disposizioni vigenti nel corso del periodo di validità del contratto.

Il cimitero comunale osserva il seguente orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

I cancelli del cimitero comunale sono così strutturati:

Il corpo A è dotato di apertura/chiusura automatica di un'anta

Il corpo B (corpo centrale) è dotato di apertura/chiusura automatica dell'ingresso pedonale

Il corpo C è dotato di apertura/chiusura automatica di un'anta

L'IA dovrà provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli in occasione delle operazioni cimiteriali.

Prima dell'inizio del servizio saranno consegnate all'IA le chiavi dei suddetti cancelli unitamente a quelle della camera mortuaria.

Il personale addetto dell'IA riceve il feretro all'ingresso del cimitero corrispondente al corpo ove è collocato il manufatto cimiteriale ed accompagna, con apposito carrello lettiga, il feretro sino al luogo della di sepoltura, accertandosi della esatta destinazione ed eseguendo tutte le operazioni di inumazione e/o tumulazione.

Il personale addetto dell'IA verificherà scrupolosamente la regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione alla inumazione e/o tumulazione ed al trasporto salma nonché l'integrità del feretro e dei relativi sigilli secondo le prescrizioni dettate dalla vigente normativa statale e regionale.

Il Comune provvederà ad inviare alla ditta affidataria la richiesta di tumulazione previo accertamento della sussistenza del titolo concessorio in caso di tumulazione in loculo/celletta/urna o del diritto alla tumulazione in caso di tombe di famiglia

L'IA tratterà i dati relativi alle pratiche cimiteriali in osservanza a quanto disposto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo

L'IA esegue le operazioni di inumazione/tumulazione nel giorno stesso in cui le salme sono condotte al cimitero.

L'IA deve assicurare l'inumazione/tumulazione anche nel caso in cui più operazioni debbano essere compiute nello stesso giorno e in particolare anche quando più operazioni debbano svolgersi contemporaneamente.

Art. 10 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Inumazioni in campo comune

Le operazioni di inumazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 del regolamento della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R che si riporta:

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica;

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri;

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri;

4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico;

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa;

7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro;

8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Inumazione eseguita mediante scavo a mano

- scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti,
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento;
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Inumazione eseguita mediante scavo a macchina

- scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro
- riquadramento eseguito a mano delle pareti e del fondo dello scavo, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo eseguito con terreno a margine dello stesso;
- carico del materiale di risulta su autocarro e relativo smaltimento
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

La ditta provvede inoltre al ripristino del terreno in caso di assestamento naturale dello stesso sui dossi di inumazione.

Tumulazione

Le operazioni di tumulazione dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 42 regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dall'art. art. 19 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R del quale si riportano i commi 2,3 e 4:

2) *In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in coincidenza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa;*

3) *Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti mortali ed urne cinerarie.*

4) *Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*

Tumulazione in loculo

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- tumulazione del feretro con l'impiego di monta feretro manuale o elettrico utilizzato esclusivamente da operatori abilitati e formati per l'utilizzo dell'apparecchiatura;
- eventuale utilizzo di ponteggio in sostituzione del monta feretro deve rivestire carattere di eccezionalità;
- chiusura del loculo con l'osservanza dei commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990 mediante muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Tumulazione loculi Corpo B - parte centrale del cimitero -

I loculi ubicati nel corpo B – vecchio cimitero – presentano dimensioni che spesso rendono difficoltosa la tumulazione dei feretri e necessitano pertanto di interventi edili per adeguare il manufatto cimiteriale.

Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie

- rimozione della lastra di chiusura dell'ossario/urna cineraria
- tumulazione dei resti mortali
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura

(il punto 13.2 ultimo comma della circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24.06.1993 dispone che: “*Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76 D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici*”

- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Tumulazione in tomba di famiglia

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- tumulazione del feretro con l'impiego di monta feretro manuale o elettrico utilizzato esclusivamente da operatori abilitati e formati per l'utilizzo dell'apparecchiatura;
- eventuale utilizzo di ponteggio in sostituzione del monta feretro deve rivestire carattere di eccezionalità;
- chiusura del loculo con l'osservanza dei commi 8 e 9 dell'art. 76 D.P.R. 285/1990 mediante muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- ricollocazione della lastra di marmo di chiusura precedentemente rimossa;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Per la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie nelle cellette ossario presenti nelle tombe di famiglia si osservano le disposizioni indicati alla voce “Tumulazione in cellette ossario/urne cinerarie”.

Sono a totale carico della ditta le forniture dei materiali edili occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori di cui al presente articolo.

In caso di rottura della lastra di chiusura dei manufatti cimiteriali durante la rimozione o la ricollocazione, la ditta, se il fatto gli è imputabile, deve provvedere a proprie spese alla sostituzione della medesima con una di identico materiale e colore.

La ditta durante lo svolgimento dei servizi suindicati dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel DUVRI.

In caso di violazione saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

Art. 11 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORMA GENERALE

Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, D.P.R. 15.7.2003, N. 254 e dalle norme regionali e sanitarie vigenti.

Dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 la quale fornisce indirizzi operativi relativamente al trattamento dei resti mortali che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per le operazioni cimiteriali previste dal presente articolo e richieste dai privati, le domande dovranno essere presentate da tutti gli eredi o aventi titolo, o da uno solo di essi, il quale dichiara di agire con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

La domanda dovrà essere presentata ai competenti uffici comunali e successivamente il Comune fisserà la data dell'operazione in accordo con l'IA ed i richiedenti.

La ditta non potrà eseguire operazioni di esumazione/estumulazione/traslazione salme ed altre operazioni cimiteriali senza apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

In caso di violazione saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

Durante le operazioni previste dal presente articolo:

- Il personale addetto dovrà indossare idonee protezioni sanitarie
- Gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione/esumazione dovranno essere chiusi al pubblico, eccezione fatta per i familiari richiedenti l'esumazione o l'estumulazione, a cura dell'IA. Il Comune provvederà ai necessari avvisi per l'utenza.

Art. 12 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Esumazioni

Da campo comune mediante scavo a mano

- scavo eseguito a mano fino al raggiungimento del feretro;
- apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco riportante i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

Da campo comune mediante scavo a macchina

- scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento del feretro;
- apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco riportante i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso;
- gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13
- pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori

estumulazioni ordinarie

Da loculo

- eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda; rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o in cassetta di zinco riportante i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario o in tomba privata;
- disinfezione del loculo;
- riposizionamento della lastra di copertura del loculo;
- gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Estumulazioni straordinarie

Per le estumulazioni straordinarie, destinate al trasporto delle salme in altra sede nello stesso o in altro cimitero, la descrizione del servizio è la stessa delle estumulazioni ordinarie, fermi restando il divieto di qualunque intervento diretto all'apertura del feretro e purché il trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la ditta concessionaria dei servizi cimiteriali constati la non perfetta tenuta del feretro dovrà provvedere ad idonea sistemazione del medesimo nel rispetto della vigente normativa.

Si osserva quanto previsto dall'art. 88 D.P.R. 285/90.

Estumulazione da tomba di famiglia

- eventuale montaggio di ponteggio per l'estumulazione in file superiori alla seconda;
- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra prefabbricata;
- apertura del feretro, presa visione del suo contenuto, raccolta dei resti mortali;
- collocazione dei resti mortali in cassetta di zinco riportanti i dati di identificazione e successiva tumulazione in celletta ossario, in altro luogo o nella medesima tomba;
- riposizionamento della lastra di copertura del loculo;

• gestione dei rifiuti cimiteriali derivanti dall'operazione come dettagliatamente descritto al successivo articolo 13;
pulizia e sistemazione dell'area.

Rinvenimento salme indecomposte

In caso di rinvenimento di salme indecomposte in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni le stesse saranno sottoposte a uno dei trattamenti disposti con la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Durante tutte le operazioni cimiteriali la ditta affidataria dovrà provvedere alla posa sulla pavimentazione di un telo protettivo.

Art. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

La ditta affidataria dei servizi di cui al presente capitolato è attribuito il ruolo di responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 15.7.2003, N. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 179/2002"*

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle esumazioni ed estumulazioni saranno effettuate dalla ditta affidataria con le modalità indicate nella circolare del Consorzio di Bacino Basso Novarese del 1 aprile 2008 prot. n.525 che di seguito si riporta:

"Il D.P.R. 254/2003 all'art. 2 comma 1 lettera e), f) definisce i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani nel rispetto delle seguenti specificazioni tecniche:

A) Frammenti di stoffa, avanzi di indumenti derivanti da esumazione ed estumulazione:

- confezionamento in appositi imballaggi a perdere flessibili, recante apposita dicitura;
- deposito provvisorio in area appositamente attrezzata, coperta e chiusa al pubblico, all'interno del cimitero stesso;

B) Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc. derivante da esumazione ed estumulazione:

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità.
- In concomitanza delle operazioni di esumazioni/estumulazioni. La ditta affidataria dovrà predisporre apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica e l'indicazione dei prodotti utilizzati;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

C) Parti in legno, assi e resti delle casse in legno utilizzate per la sepoltura:

- bonifica delle parti nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- taglio o triturazione delle parti, per perdere la loro identificabilità;
- deposito provvisorio e separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A;

In occasione delle operazioni di esumazione ed estumulazione il personale addetto dell'IA provvederà allo stoccaggio degli imballaggi a perdere flessibili di cui al **punto A)** presso l'apposita area individuata dal Comune.

La ditta, tramite il Comune, dovrà avvisare il Consorzio Bacino Basso Novarese per il ritiro degli imballaggi.

Nella data comunicata dal Consorzio Bacino Basso Novarese la ditta dovrà provvedere alla consegna agli incaricati del suddetto Consorzio degli imballaggi adottando le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare eventuali pericoli per gli utenti.

Su specifica richiesta del Comune il Consorzio Bacino Basso Novarese fornisce i contenitori a norma che saranno consegnati alla ditta su specifica richiesta avanzata in tempo utile per la procedura di approvvigionamento presso il Consorzio.

Nel caso del **punto B) e C)** i rottami e parti in legno differenziate, previa bonifica e predisposizione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta bonifica e l'indicazione dei prodotti utilizzati, saranno depositati provvisoriamente dalla ditta presso l'area di stoccaggio separati dagli altri rifiuti.

Il Comune concorderà con il Consorzio Bacino Basso Novarese la data nella quale la ditta dovrà trasportare tali rifiuti al centro di raccolta comunale.

In nessun caso la ditta dovrà inviare al centro di raccolta comunale rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di cui al presente capitolato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Con deliberazione n. 56 in data 21.11.2008 la Giunta Comunale ha individuato nell'ambito del cimitero comunale - settore B – apposita area di stoccaggio per il deposito provvisorio dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali, in attesa del loro smaltimento.

Art. 14 - TENUTA REGISTRI CIMITERIALI

L'IA deve provvedere alla compilazione ed alla custodia dei registri cimiteriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990 e delle altre registrazioni disposte dall'Amministrazione Comunale secondo le istruzioni impartite.

Il registro deve essere compilato in ogni sua parte, con indicazione del corpo cimitero comunale nel quale è stata eseguita l'operazione, il numero del loculo, celletta ossario o tomba di famiglia.

La ditta, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990 e ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.

Iscrive inoltre sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero del cippo;
- b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri di cui all'art. 53 D.P.R. 285/1990 devono essere presentati ad ogni richiesta di controllo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere consegnato presso gli uffici comunali un esemplare dei registri riferiti all'anno precedente od estratto del medesimo debitamente siglato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta.

L'onere per l'acquisto dei registri è a carico della ditta affidataria.

Art. 15 - ROTTURA CASSE

Nel caso di rottura di casse in loculi o cappelle, conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi, la ditta esegue - su richiesta dei concessionari o dell'Amministrazione Comunale - le ispezioni delle sepolture coinvolte e gli interventi occorrenti a ripristinare le condizioni igienico – sanitarie delle stesse, consistenti in smuratura, estrazione della cassa con ripristino delle condizioni di tenuta della stessa, sanificazione della sepoltura e di tutte le superfici interessate zona adiacente, ritumulazione della cassa, muratura mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti.

Per il compimento delle suddette operazioni la ditta affidataria procederà mediante: estumulazione, sanificazione, tumulazione ed eventuali ulteriori azioni si rendessero necessarie, con conseguente riconoscimento dei correlati importi successivamente elencati.

Restano a carico dei privati concessionari le spese per il ripristino delle condizioni di tenuta delle casse funebri.

Art. 16 - COSTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Per i servizi prestati sono corrisposti gli importi di cui all'all.A (tariffa)

Art. 17 – SOSTITUZIONE LASTRE A SEGUITO RETROCESSIONE

La ditta provvederà, su richiesta del Comune, alla sostituzione della lastra di marmo dei loculi/cellette retrocessi ai seguenti costi:

- lastra quadrata: € 130,00 più Iva dovuta ai sensi di legge

- lastra celletta ossario (*unica lastra per due cassette*): euro 90,00 più Iva dovuta ai sensi di legge

Art. 18 – MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Il pagamento del corrispettivo a carico dell'AC sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura corredata da elenco dettagliato dei servizi svolti.

Tutti gli importi fatturati sono assoggettati all' I.V.A. vigente al momento della fatturazione.

E' facoltà della ditta emettere fatture mensili o con diversa periodicità in base al numero delle operazioni cimiteriali effettuate.

Il D.M. n. 55 del 3.4.2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate in formato elettronico secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 55/2013 all'indirizzo comune.biandrate@legalmail.it

L'IA nel corso dell'appalto dovrà attenersi ad eventuali nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Il D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica del codice identificativo di gara (CIG). La fattura dovrà inoltre riportare:

- il Codice Univoco
- il numero e la data della determinazione contenente il relativo impegno di spesa (*art. 191 D.Lgs. n. 267/2000*)
- il numero del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento

Gli oneri relativi alla sicurezza saranno liquidati alla scadenza di ogni anno contestualmente all'emissione della fattura relativa al mese di dicembre.

Il RUP ha facoltà di chiedere alla ditta modifiche nelle modalità di articolazione dei dati inseriti nelle fatture, qualora ciò si renda necessario per migliorare l'efficacia del controllo di gestione del servizio. La liquidazione delle fatture sarà effettuata previa verifica da parte del RUP di quanto sotto indicato:

- della regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- della regolarità contributiva dell'IA a favore del proprio personale attestata a mezzo del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- delle disposizioni di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 introdotto dall'art. 2, comma 9, D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito in legge 24.11.2006, n. 286 (*solo per importi superiore ad euro 5.000,00*);

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale - al termine di ogni anno di servizio - dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.

Nel caso in cui l'IA sia un'impresa individuale senza lavoratori dipendenti, in luogo del DURC la stazione appaltante acquisirà apposita attestazione di assenza di personale dipendente rilasciata dagli enti previdenziali competenti (INPS/INAIL), e la ritenuta dello 0,50% non sarà operata in assenza del relativo presupposto contributivo

Ai sensi art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente del medesimo decreto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Per ottenere il risarcimento di eventuali danni contestati alla ditta, il rimborso spese ed il pagamento

di penalità irrogate - l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti.

La ditta affidataria si impegna a fornire gratuitamente all'Amministrazione Comunale articoli floreali in occasione delle principali ricorrenze civili e religiose:

-n. 5 vasi di crisantemi per la commemorazione dei defunti

- n. 5 vasi di azalee per la ricorrenza del 25 aprile

Art. 19 – IMPORTO CONTRATTUALE

Ai soli fini fiscali l'importo contrattuale **per l'intero periodo di validità del presente appalto e pertanto per anni 1**, determinato in base a quanto liquidato nell'anno 2025 è pari ad euro 4.500,00.

L'importo suindicato è presunto ed all'aggiudicatario saranno liquidate le operazioni effettivamente eseguite.

I prezzi unitari a base d'appalto sono indicati come da art.16 del presente Capitolato.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 117, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere cauzione definitiva per l'appalto in oggetto.

Art. 21 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 136/2010

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., l'IA si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento dell'appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 ed a comunicare gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i prima della stipulazione del contratto contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L'appaltatore si impegna ad esibire a semplice richiesta della stazione appaltante la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine si richiama la determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011 *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010"*.

Art. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato è direttamente affidato all'impresa.

Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell'art. 119 del Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo dell'appalto subordinatamente alla dimostrazione del possesso, da parte del subappaltatore dei medesimi requisiti tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

E' altresì vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

E' vietata la cessione di ramo d'azienda.

E' fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) punto 2) del Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Art. 23 – RECESSO DELL'APPALTATORE

Qualora l'IA provvedesse al recesso dal contratto prima del termine stabilito, il Comune richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi azione legale atta a tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 24 - RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata del servizio - abbandono dell'appalto
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, in materia di sicurezza e prevenzione, e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali e non eliminate dalla ditta anche a seguito di diffida dell'Amministrazione Comunale;
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza, e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali);
- mancata osservanza delle obbligazioni derivanti dalla legge n. 136/2010;
- cessione totale o parziale del contratto e cessione di ramo d'azienda;
- quando l'IA si renda colpevole di frode;
- quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta e del personale adibito al servizio;
- mancata osservanza codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013
- reiterate applicazioni delle penali;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- gravi irregolarità che possano recare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente al Comune
- violazione reiterati dell'obbligo di consentire al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Si fa salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

Art. 26 – PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, quando non siano causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, comportano il pagamento di una sanzione per le violazioni alle prescrizioni sotto indicate:

- mancata presenza del personale della ditta affidataria all'orario comunicato dal Comune per l'operazione cimiteriale (euro 500,00)
- mancata osservanza di quanto disposto all'art. 4 del capitolato: presenza minima di due operatori formati ed abilitati durante le operazioni cimiteriali (euro 500,00)
- mancato possesso ed utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 4, in particolar modo del monta feretro (euro 500,00)
- mancata verifica regolarità della documentazione relativa all'autorizzazione alla tumulazione ed al trasporto salma, controllo sigilli, secondo le prescrizioni dettate dalla vigente normativa statale e regionale (*art. 9 capitolato*) (euro 400,00)
- violazione di quanto previsto dai commi 8 e 9 art. 76 D.P.R. 285/1990 relativi alle modalità di chiusura dei loculi (*art. 10 capitolato*) (euro 500,00)
- violazione delle misure di sicurezza previste nel Duvri (euro 500,00)
- violazione art. 13 (*Smaltimento rifiuti cimiteriali*) (euro 500,00)
- violazione art. 14 (*tenuta registri cimiteriali*) (euro 250,00)
- mancata predisposizione dell'allegato alle fatture relativo alle operazioni cimiteriali effettuate (euro 250,00)
- utilizzo locale, attrezzature e beni di proprietà comunale per finalità diverse da quelle oggetto del presente appalto (euro 400,00)
- mancata posa telo protettivo durante le operazioni cimiteriali (euro 200,00)

- mancata chiusura al pubblico durante le operazioni di estumulazione e esumazioni a norma dell'art 11 del presente Capitolato (euro 200,00)
- mancata pulizia al termine delle operazioni cimiteriali (euro 400,00)
- comportamento scorretto ed irrispettoso del personale addetto alle operazioni cimiteriali (euro 500,00)

Per i casi non specificatamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendolo o ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

L'amministrazione Comunale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento negativo, inoltrerà all'IA, a mezzo pec, notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata.

La ditta avrà tempo 10 (dieci) giorni dal ricevimento della pec per formulare le proprie controdeduzioni.

A seguito delle intervenute controdeduzioni la stazione appaltante potrà ridurre l'importo delle penalità fino all'80% della sanzione base.

Qualora le stesse non vengano presentate entro il sopracitato termine previsto o non vengano accolte dall'Amministrazione Comunale, la stessa si riserva di applicare la sanzione prevista.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali si potrà procedere alla risoluzione del contratto a danno della ditta.

Il recupero delle penalità da parte dell'AC sarà effettuato mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'IA nel primo mese utile.

Art. 27 - INTERVENTI SOSTITUTIVI

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal presente capitolato sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro provvedere con altri mezzi ai servizi ed ai compiti non espletati dall'impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Tale provvedimento non pregiudica l'irrogazione della penalità di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Art. 28 - CONTROVERSIE - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Il contenzioso è regolato dalle vigenti norme di legge.

Ogni eventuale controversia in ogni modo nascente dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla cessazione del presente contratto sarà devoluta esclusivamente alla competenza del Foro di Novara.

Art. 29 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE

L'appalto di cui trattasi sarà formalizzata tramite stipula digitale con documento generato da MEPA e corrispondenza commerciale via PEC.

Sono a carico della ditta tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 30 - DOMICILIAZIONE

La ditta deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto presso la segreteria comunale.

ART. 31 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 2 C. 3 DEL DPR 62/2013

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Biandrate approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 8 in data 30.1.2014.

si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e di cui al codice di comportamento adottato dal Comune può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 32 – RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

I dati forniti in sede di gara saranno trattati del Comune di Biandrate ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (679/2016) ai fini della gestione dell'appalto e saranno conservati presso l'archivio per un periodo di 10 anni dal termine della procedura di affidamento.

L'aggiudicatario sarà nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (679/2016) con incarico scritto specifico

ART. 33 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del Codice (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) il responsabile unico del progetto (RUP) – direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile dei servizi cimiteriali: Dott. Giovanni Bentivoglio